



# CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

## **DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

NUMERO 152 REGISTRO GENERALE DEL 28/02/2018  
NUMERO 51 REGISTRO SETTORE DEL 28/02/2018

**OGGETTO: SPORT - CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "EMILIO BIANCHERI" SITO IN BORDIGHERA, VIA DIAZ - DETERMINA A CONTRARRE**

### **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 30/01/2018, con cui:

**PREMESSO** che:

- Il Comune di Bordighera è proprietario di un impianto sportivo comunale, meglio identificato al catasto al Foglio n. 4 mappale 397 sito in Bordighera in Via Diaz, denominato “Palazzetto dello Sport Emilio Biancheri” e destinato ad attività sportive a vantaggio della collettività;
- Con contratto Rep. N. 2620 del 12.12.2011 veniva stipulato contratto per la gestione del suddetto impianto sportivo;
- Il predetto contratto è scaduto in data 10.12.2017;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 53, del 24.10.2017, all’oggetto: “*Settore segreteria generale – Affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo di Bordighera denominato “Palazzetto dello sport”. Approvazione relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012. Indirizzo*” con la quale si è disposto “*Di procedere, in virtù dell’art.42, D.Lgs.267/00, (...) mediante affidamento all’esterno, con ricorso all’istituto della concessione (...), con procedura ad evidenza pubblica e selezione del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto si ravvisano specifiche ragioni connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico meglio descritti nella relazione citata ed in quanto il Comune non dispone delle adeguate risorse umane e strumentali per poter gestire direttamente un servizio così peculiare, eterogeneo e complesso*”;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 222, del 13.12.2017, all'oggetto: "Rinnovo transitorio della gestione del palazzetto dello sport" assunta sui seguenti presupposti:

- il Palasport "Emilio Biancheri", costituisce punto di riferimento primario e fondamentale per la pratica sportiva (intesa nella sua accezione più ampia) non solo dei cittadini di Bordighera ma anche degli abitanti dell'intero comprensorio intemelio;
- tale servizio viene fruito sia dalle realtà associative sportive (in particolare praticanti sports di squadra), sia dall'utenza libera, con particolare riguardo ai giovani;
- negli anni ha trovato sviluppo esponenziale l'attività degli sports indoor: pallamano, pallacanestro, pallavolo, calcetto, arti marziali, danza nell'edificio palestra, nuoto e attività acquatiche in genere nelle vasche dell'edificio piscina;
- parallelamente, si sono inserite attività a sfondo sociale e riabilitativo, prevalentemente nel campo della pratica sportiva a favore dei disabili;
- tale struttura, oltre a costituire un fiore all'occhiello nel panorama degli impianti sportivi della provincia e della regione, ha attuato pienamente (attraverso i sodalizi sportivi che operano al suo interno) il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale nonché le finalità statutarie di tutela della salute e di promozione dello sport, di cui agli articoli 4 e 6 dello Statuto Comunale;
- detto complesso di servizi (pur non potendosi ricomprendere nell'elenco dei servizi essenziali) costituisce per l'amministrazione comunale un servizio primario ed irrinunciabile, da tutelarsi da ogni rischio di interruzione e/o cessazione;

PRECISATO che il richiamato rinnovo transitorio andrà a scadenza in data 30/06/2018;

CONSIDERATO che:

- il servizio di gestione degli impianti sportivi comunali, in sede giurisprudenziale è qualificato come servizio pubblico (vedi sent. TAR Lombardia, Sez. III, 13.2009, n. 5021, secondo cui "*i tratti distintivi del servizio pubblico siano ravvisabili nel servizio di gestione della piscina comunale. Difatti si tratta di un'attività oggettivamente correlata alla realizzazione di interessi pubblici essendo funzionale, per le sue caratteristiche intrinseche, a consentire a qualunque interessato lo svolgimento di attività sportiva, strettamente connessa con la tutela della salute pubblica che l'art.32 della Costituzione individua quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività... d'altro canto è evidente che si tratta di un'attività prestata direttamente in favore degli utenti per soddisfare interessi di rilevanza generale*");
- la qualifica del servizio di gestione di detti impianti sportivi, quale servizio pubblico, implica la potestà da parte della civica amministrazione di applicare tariffe agevolate per determinate categorie di utenti;

RILEVATA pertanto la necessità, ai fini di dar corso alla procedura di gara per l'individuazione del concessionario che dovrà gestire il Complesso Sportivo in oggetto, di fissare i seguenti contenuti minimi procedurali e contrattuali:

a) canone annuo a base di gara, con offerte al massimo rialzo, di € 10.000,00;
b) durata della concessione: 5 anni ripetibile per anni 1;
c) requisiti di partecipazione degli operatori economici concorrenti tali da garantire professionalità ed efficacia dei servizi che saranno erogati al pubblico;
d) tariffe agevolate e fasce orarie d'uso di spazi riservate a determinate utenze, con particolare riguardo alle associazioni sportive locali e alle realtà praticanti attività a favore dei disabili;
e) valorizzazione del punto di somministrazione di alimenti e bevande interno alla struttura del Palazzetto dello Sport;

f) aggiudicazione della concessione in base al miglior rapporto qualità prezzo dell'offerta in gara, sostenibile e seria in quanto basata su congruo piano economico finanziario, coerente con quello di massima posto dal Comune precedente;
g) manutenzione ordinaria (ivi compresi gli interventi straordinari da programmare) a carico del concessionario, salvi gli interventi straordinari più rilevanti e quelli preventivamente programmati dall'Ente, a carico di quest'ultimo;

VENIVA DATO indirizzo al Dirigente dell'Area Turismo - Sport, di procedere con atti di propria competenza all'indizione della gara per l'individuazione del Concessionario che dovrà gestire il Complesso sportivo di proprietà comunale denominato "E. Biancheri", sito in Via Diaz – Bordighera, composto da: campo volley/pallamano/pallacanestro, piscina coperta – palestra/fitness e zone servizi, alle condizioni di cui sopra;

RINVIANDO a successiva deliberazione l'aggiornamento delle tariffe massime dei servizi principali da erogarsi nell'impianto sportivo in oggetto;

richiamata quindi la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 01/02/2018, con cui venivano approvati:

- Il Piano tariffario contenente le tariffe massime che l'aggiudicatario della concessione non dovrà superare nella gestione dei servizi offerti agli utenti dall'impianto sportivo in oggetto;
- il Piano economico finanziario di massima, a valere quale linee guida per la redazione da parte dei concorrenti alla gara, dei piani economici finanziari a riprova della sostenibilità economica delle condizioni d'offerta per la partecipazione alla gara;

visti i seguenti documenti di gara, predisposti dal RUP in collaborazione con la CUC – Centrale unica di committenza fra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti:

- capitolato speciale di concessione
- inventario dei beni mobili
- requisiti di ammissione e partecipazione alla gara
- scheda criteri e sub criteri per la valutazione dell'offerta

documenti tutti contraddistinti con protocollo n. 4949 del 27/02/2018, depositati agli atti d'ufficio e che vengono qui integralmente richiamati;

rilevato che alla lettera g) del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 30/01/2018, sopra richiamata, veniva stabilito di porre a carico del concessionario anche gli "interventi straordinari da programmare"; osservato che tale previsione risulta non in linea con le disposizioni generali civilistiche che prevedono gli interventi di manutenzione straordinaria a carico dei proprietari; osservato ancora che lo stesso capitolato speciale di concessione si è correttamente uniformato, agli articoli 23 e 24, a tale principio civilistico;

visto il D.Lgs. 50/2016;

visto il D. Lgs. 267/2000, artt. 107 e 192;

visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente;

osservato che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione in calce all'originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;

## DETERMINA

1. Di procedere alla gara per l'affidamento in **concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale** sito in Bordighera (IM) - Via Diaz, denominato "Emilio Biancheri", meglio identificato al catasto al Foglio n. 4 mappale 397 e destinato ad attività sportive a vantaggio della collettività;

2. di esperire – per l'individuazione del soggetto che dovrà gestire l'impianto – una procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, nonché in conformità a quanto previsto nella parte III – Contratti di concessione - del medesimo testo legislativo;
3. di stabilire in n. 5 anni, più un eventuale ulteriore anno, la durata della concessione;
4. di stabilire – in derivazione e considerazione del piano economico finanziario di massima approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 01/02/2018, sotto richiamata - in euro 450.000,00 l'importo annuo della concessione al netto di IVA, e quindi complessivamente in euro 2.700.000,00 l'importo per l'intera durata al netto di I.V.A.;
5. di richiamare i seguenti documenti di gara, approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 01/02/2018, agli atti d'ufficio:
  - Piano tariffario contenente le tariffe massime che l'aggiudicatario della concessione non dovrà superare nella gestione dei servizi offerti agli utenti dall'impianto sportivo in oggetto;
  - Piano economico finanziario di massima, a valere quale linee guida per la redazione da parte dei concorrenti alla gara, dei piani economici finanziari a riprova della sostenibilità economica delle condizioni d'offerta per la partecipazione alla gara;
6. di approvare i seguenti documenti di gara, predisposti dal RUP in collaborazione con la CUC – Centrale unica di committenza fra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti:
  - capitolato speciale di concessione
  - inventario dei beni mobili
  - requisiti di ammissione e partecipazione alla gara
  - scheda criteri e sub criteri per la valutazione dell'offertadocumenti tutti contraddistinti con protocollo n. 4949 del 27/02/2018, depositati agli atti d'ufficio e che vengono qui integralmente richiamati;
7. di mandare alla CUC – Centrale unica di committenza - lo svolgimento della gara per l'affidamento dell'intervento in oggetto;
8. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. l.gs. 267/2000 che:
  - il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla gestione di impianto sportivo comunale mediante affidamento all'esterno, con ricorso all'istituto della concessione con procedura ad evidenza pubblica e selezione del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto si ravvisano specifiche ragioni connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico meglio descritti nella relazione citata ed in quanto il Comune non dispone delle adeguate risorse umane e strumentali per poter gestire direttamente un servizio così peculiare, eterogeneo e complesso”;
  - le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato speciale di concessione approvato con la presente determinazione;
9. di dare atto che:
  - il Responsabile unico del procedimento è il dott. Dario Grassano – Responsabile dei servizi Turismo, cultura e sport;
  - il CIG per la presente gara è il seguente 7399565A33;
10. di dare atto che il presente affidamento pone a carico del bilancio comunale le seguenti spese, presuntivamente determinate:
  - euro 1.000,00 , per compensi/gettoni di presenza giornalieri (pari ad euro 103,29) a n. 3 componenti esterni della commissione giudicatrice da istituirsi ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016, calcolati su una base presunta di n.3 giornate di seduta, comprensivi di

eventuali spese di viaggio, ai sensi del DPCM 23/03/1995; intervento 140.25.3 impegno 564;  
- euro 3.000,00 per spese di pubblicità obbligatorie ai sensi del decreto MIT 02/12/2016;  
intervento 140.25.3 impegno 563.

La presente determinazione viene conservata in originale dall'Ufficio Segreteria che provvede anche alla pubblicazione all'albo pretorio informatico, e trasmessa in copia a: Ufficio CUC, Settore Finanziario, Responsabile unico del procedimento.

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Dario Sacchetti

=====

Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa.

Bordighera li 28/02/2018

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Micaela Toni